

LE SCHEDE PRATICHE 2022

DIRITTO ANNUALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

SCHEDA PRATICA

IL DIRITTO ANNUALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Tutte gli iscritti al Registro devono corrispondere ogni anno il diritto di iscrizione al **Registro delle Imprese**. Il diritto è su base annuale, basta essere iscritti al 1° gennaio o iscriversi in corso d'anno in qualsiasi periodo, per doverlo versare interamente

SOGGETTI INTERESSATI

IMPRESE INDIVIDUALI
SOCIETA' SEMPLICI
SOCIETA' COMMERCIALI
COOPERATIVE E SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI
ENTI PUBBLICI ECONOMICI
AZIENDE SPECIALI E CONSORZI TRA ENTI TERRITORIALI
GEIE (Gruppi Economici si Interesse Europeo)
SOCIETA' TRA AVVOCATI

La nota Min. Sviluppo economico **22.12.2021 n. 429691 conferma per il 2022** le misure del diritto camerale annuale già dovute negli ultimi anni.

L'**articolo 28, comma 1, del DL 24 giugno 2014 n. 90** aveva disposto la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA. **La riduzione del tributo è pari al 50%** a decorrere dal 2017. La base di

calcolo su cui applicare la riduzione corrisponde al diritto annuale definito dal DM 21 aprile 2011 (come disposto dall'articolo 1 del DM 8g ennaio 2015).

Per il 2022, quindi, in assenza di ulteriori interventi normativi, analogamente al 2021, il tributo viene determinato applicando agli importi fissati dal citato decreto la riduzione del 50%.

Sezione speciale del Registro delle imprese

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:

- società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
- società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

Sezione ordinaria del Registro delle imprese

Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

- imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2021, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100,00 euro).

Unità locali e sedi secondarie di imprese straniere

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55,00 euro.

Soggetti iscritti al REA

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15,00 euro.

Imprese che si iscrivono nel corso del 2022

Le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria ed i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2022 sono tenuti al versamento del tributo nelle misure sopra indicate. Le nuove imprese che determinano il reddito in base al fatturato, invece, devono il tributo pari a 100,00 euro.

Maggiorazioni applicate dalle singole Camere di Commercio

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio.

Per il triennio 2020, 2021 e 2022, le maggiorazioni sono state approvate con il DM 12.3.2020; ad esclusione della CCIAA di Perugia che ha deliberato una maggiorazione del 10%, per tutte le altre CCIAA la maggiorazione è al 20%. Così l'impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, con sede a Torino, versa un tributo pari a 120,00 euro.

IMPRESE CON VERSAMENTO IN BASE AL FATTURATO

Scaglioni di fatturato da euro a euro	Importo
Da 0,00 a 100.000,00	200,00
Da 100.000,01 a 250.000,00	200,00 + 0,015%
Da 250.000,01 a 500.000,00	222,50 + 0,013%
Da 500.000,01 a 1.000.000,00	255,00 + 0,010%
Da 1.000.000,01 a 10.000.000,00	305,00 + 0,009%
Da 10.000.000,01 a 35.000.000,00	1.115,00 + 0,005%
Da 35.000.000,01 a 50.000.000,00	2.365,00 + 0,003%
Oltre 50.000.000,00	2.815,00 + 0,001%

NOTA BENE

La misura percentuale si applica **solo sull'eccedenza** pertanto ,ad esempio, per lo scaglione da 250.000,01 a 500.000,00 il dovuto sarà costituito da € 222,50 + 0,013% sulla parte eccedente 250.000,00.

RICORDA Il contributo massimo annuale dovuto **non può essere superiore a 40.000,00 euro.**

RICORDA ANCORA La misura fissa prevista per la prima fascia è soggetta a conclusione del calcolo **alla riduzione del 50%**, pertanto per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro l'importo da versare **sarà pari a 100,00 euro (120,00 per le CCIAA che applicano la maggiorazione del 20%)**

E RICORDA Anche l'**importo massimo da versare**, indicato nella tabella in 40.000,00 euro, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che **in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a 20.000,00 euro.**

Modalità e termini di versamento

Il diritto camerale è versato:

- in unica soluzione;
- con il modello F24, utilizzando il codice tributo "3850" da indicare nella sezione "IMU ed altri tributi locali".

È possibile procedere al pagamento anche attraverso la piattaforma pagoPA.

Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all'iscrizione o all'annotazione nel Registro delle imprese oppure entro i successivi 30 giorni.

Per le imprese già iscritte in anni precedenti, il termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi.